



**REGIONE CALABRIA**

**LEGGE REGIONALE**

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 3 AGOSTO 1999, N. 20  
(ISTITUZIONE DELL'AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA  
CALABRIA – ARPACAL)

Approvata dal Consiglio regionale

nella seduta del 15 maggio 2023

*Si assegna il numero 17  
della serie delle leggi regionali  
dell'anno 2023*

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

## Art. 1

(Integrazioni all'articolo 1 della l.r. n. 20/1999)

1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 3 agosto 1999, n. 20 (Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria - ARPACAL), dopo le parole: "presente legge," sono aggiunte le seguenti: "nel rispetto di quanto previsto dal terzo comma dell'articolo 9 della Costituzione italiana e".

## Art. 2

(Modifiche all'articolo 7 della l.r. n. 20/1999)

1. Alla fine del comma 1 dell'articolo 7 della l.r. n. 20/1999 è aggiunta la seguente partizione interna: "bb) fornire supporto alla Regione Calabria nelle attività di predisposizione, attuazione e monitoraggio della strategia regionale di sviluppo sostenibile in attuazione dei principi e valori contenuti nel diritto internazionale, nel diritto dell'Unione Europea e nella Costituzione della Repubblica Italiana, espressamente previsti negli articoli 3,9,10,11,32,41 e 117".

## Art. 3

(Modifiche all'articolo 11 della l.r. n. 20/1999)

1. L'articolo 11 della legge regionale n. 20/1999 è modificato come segue:

a) il comma 8 è sostituito dal seguente:

"8. Il trattamento economico del direttore generale è equiparato a quello dei dirigenti generali dei dipartimenti della Giunta regionale, considerando solo le voci relative allo stipendio tabellare, alla retribuzione di posizione e alla retribuzione di risultato, con esclusione di ogni altra indennità."

b) dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti:

"9. Il trattamento economico del direttore scientifico e del direttore amministrativo è pari a quello previsto dal comma 8, ridotto del 20 per cento.

10. Agli emolumenti determinati ai sensi dei commi 8 e 9 non è applicata alcuna ulteriore riduzione, per effetto delle norme regionali in materia di contenimento della spesa degli enti strumentali della Regione Calabria."

## Art. 4

(Norma finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

## Art. 5

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Catanzaro

**OCCHIUTO**